

## CITTA' DI RAGUSA

Procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse relativa ai "Lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa. Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale". CIG: 94089742F9

F.A.Q. - 2 del 30/09/2022

QUESITO	RISCONTRO
<p>1. Premesso che la scrivente Impresa si trova in una situazione di controllo con un'altra impresa che già partecipa alla stessa procedura di manifestazione di interesse in forma singola o altra forma a norma di legge, che per situazione di controllo si intende che il socio di maggioranza della Scrivente è appunto l'impresa che già partecipa e che l'attestazione Soa della Scrivente risulta emessa grazie ai requisiti della stessa impresa socio di maggioranza in qualità di ausiliaria già concorrente della procedura in corso. Inoltre fa presente che la Scrivente aderisce ad un consorzio stabile in qualità di consorziata. Premesso quanto sopra ed essendo ancora in fase di scelta la forma di partecipazione in base al chiarimento fornito, la scrivente Impresa chiede conferma circa l'ammissione alla manifestazione di interesse o come impresa singola o come impresa designata del consorzio al quale aderisce. Si ribadisce comunque fin d'ora che la Scrivente non parteciperà e rinuncia alla procedura negoziata se sorteggiata insieme all'impresa per la quale sussiste la situazione di controllo.</p>	<p>1. In adesione a un condivisibile indirizzo della giurisprudenza isolana (<i>cf.</i> Tar Sicilia, Pa, sez. III, 27 giugno 2018, n° 1437) si ritiene che già alla fase della manifestazione d'interesse a partecipare alla gara si applica il divieto posto dall'articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale è fatto divieto a un'impresa singola di partecipare alla medesima gara a cui partecipa il consorzio ordinario di cui fa parte, ovvero, di partecipare, in qualsiasi altra forma, a una gara in cui ha partecipato un consorzio che l'ha indicata quale esecutrice dei lavori.</p> <p>E' interesse dell'Ente appaltante individuare, così come indicato nell'Avviso pubblico di indizione della manifestazione di interesse, nel caso di una numerosa partecipazione alle indagini di mercato, 20 operatori economici, tramite sorteggio, in possesso dei requisiti di qualificazione, tutti potenzialmente in grado di potersi aggiudicare l'appalto di che trattasi.</p> <p>Le diverse manifestazioni di interesse dello stesso soggetto, <u>seppur strutturato in diverse forme</u> (...) determinano quanto meno <u>l'aumento delle probabilità</u>, rispetto agli altri soggetti che hanno inoltrato manifestazione d'interesse, di essere sorteggiati per la partecipazione alla gara successiva, con evidente lesione del principio di parità di trattamento tra i diversi soggetti interessati allo svolgimento dell'appalto.</p>



Il dirigente di settore

dr. Rosario Spata